

Codice A1820C

D.D. 18 maggio 2021, n. 1325

Foresta Regionale Montealepo - Concessione di terreni siti in comune di Voltaggio (AL), al Comune di Voltaggio (codice beneficiario 10054), per la partecipazione al Bando del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.M. n° 13.329 del 22.04.2020. Accertamento canone Euro 171,00 - Cap. 30195/21.



ATTO DD 1325/A1820C/2021

DEL 18/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Foresta Regionale Montealepo – Concessione di terreni siti in comune di Voltaggio (AL), al Comune di Voltaggio (codice beneficiario 10054), per la partecipazione al Bando del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.M. n° 13.329 del 22.04.2020. Accertamento canone Euro 171,00 – Cap. 30195/21.

Vista la:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015.

Premesso che:

- il Comune di Voltaggio, con sede a Voltaggio (AL), P.zza G. Garibaldi n° 2, partita I.V.A. 00372410068, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Benasso Giuseppe, con nota pervenuta il 14.01.2021 prot. n° 1704/A1820C e successiva integrazione in data 01.02.2021, prot. n° 4761/A1820C, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rilascio della concessione di terreni facenti parte della Foresta Regionale Montealepo, siti in comune di Voltaggio (AL), per la partecipazione al Bando del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.M. n° 13.329 del 22.04.2020, per la durata di anni 19 (diciannove), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto concessorio, distinti a catasto come segue:

foglio 28, mappale 16;

foglio 29, mappali 3 – 5 – 9 – 10,

foglio 39, mappali 30 – 31 – 34;

foglio 41, mappali 28 – 29 – 48 – 49;

foglio 47, mappali 1 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 - 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16;

foglio 48, mappali 32 – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 – 39 – 44 – 49;
foglio 49, mappali 17 – 22 – 23 – 25 – 27 – 29 – 30 – 31 – 34 – 35 – 50 – 51 – 52 – 59 – 60 – 62 – 67 – 69 – 70 – 72 – 73 – 97 - 98 – 99 - 100 – 105;
foglio 50, mappali 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 28 - 31 – 40;
aventi una superficie complessiva di 267.16.20 ha;

- in data 02.02.2021, prot. n° 5082/A1820C, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”;
- si è provveduto all’esame, in via preliminare, dell’istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);
- tale istanza non necessitava di alcun progetto definitivo in quanto la richiesta di concessione riguardava esclusivamente l’uso di terreni agricoli (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- si è data notizia dell’istanza tramite le seguenti pubblicazioni, per la presentazione di eventuali domande concorrenti (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

Albo pretorio del Comune di Voltaggio (AL) in data 02.02.2021, prot. n° 5083/A1820C;

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 02.02.2021, prot. n° 5084/A1820C.

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità;
- trattandosi di terreni rientranti nella competenza ambientale dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, si è provveduto, con nota del 02.02.2021, prot. n° 5058/A1820C, a richiedere un parere tecnico circa l’uso del bene regionale per le motivazioni espresse in premessa;
- l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, con nota pervenuta in data 09.02.2021, prot. n° 6333/A1820C, ha espresso parere positivo all’uso dei terreni regionali, per le finalità dichiarate, imponendo al concessionario l’osservanza di alcune norme e limitazioni, vincolanti all’utilizzo degli stessi, dettagliatamente descritte nel disciplinare di concessione allegato;
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 15.03.2021, prot. n° 12986/A1820C;
- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con la nota di cui sopra, producendo l’originale firmato per accettazione in data 15.04.2021, prot. n° 18270/A1820C;
- in ottemperanza al D.lgs. 118/2011, allegato 4/2, punto 3.6, il concessionario dovrà impegnare, a favore di questa Amministrazione, l’importo dei canoni annui per tutta la durata contrattuale;
- Il concessionario è esonerato dal versamento del deposito cauzionale in virtù dell’art. 7, comma 4, del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”.

Considerato che:

- la copia originale del disciplinare, redatto sulla base dello schema allegato alla presente determinazione, sarà repertoriato e conservato agli atti del Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli;
- le norme che regolamentano i rapporti fra l’Amministrazione Regionale e il concessionario sono contenute nell’atto di concessione allegato alla presente determinazione.
- l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
- il presente procedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013;

- è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Ritenuto quindi:

di poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 19 (diciannove), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto concessorio, al canone annuo di Euro 171,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i.";
- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93.

DETERMINA

1) di rilasciare la concessione di terreni facenti parte della Foresta Regionale Monteleco, in comune di Voltaggio (AL), distinti a catasto come segue:

foglio 28, mappale 16;

foglio 29, mappali 3 – 5 – 9 – 10,

foglio 39, mappali 30 – 31 – 34;

foglio 41, mappali 28 – 29 – 48 – 49;

foglio 47, mappali 1 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 - 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16;

foglio 48, mappali 32 – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 – 39 – 44 – 49;

foglio 49, mappali 17 – 22 – 23 – 25 – 27 – 29 – 30 – 31 – 34 – 35 – 50 – 51 – 52 – 59 – 60 – 62 – 67 – 69 – 70 – 72 – 73 – 97 - 98 – 99 - 100 – 105;

foglio 50, mappali 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 28 - 31 – 40;

per una superficie complessiva di 267.16.20 ha, al Comune di Voltaggio, con sede a Voltaggio (AL),

P.zza G. Garibaldi n° 2, partita I.V.A. 00372410068, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Benasso Giuseppe, residente ai fini del presente procedimento amministrativo presso la sede del Comune di Voltaggio (AL), per la partecipazione al Bando del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.M. n° 13.329 del 22.04.2020;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni 19 (diciannove), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto concessorio, al canone annuo di Euro 171,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

3)di esonerare il concessionario dal versamento del deposito cauzionale in virtù dell'art. 7, comma 4 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;

4)di accertare l'importo di Euro 171,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2021/23, annualità 2021, come canone annuo 2021, (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Comune di Voltaggio (codice beneficiario 10054), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti all'organo giurisdizionale competente nei modi e tempi previsti dalla legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Funzionario Estensore
(Tiziano Cordiale)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI TERRENI FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "MONTE LECO", IN COMUNE DI VOLTAGGIO (AL), PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI D.M. N° 13.329 DEL 22.04.2020, AL COMUNE DI VOLTAGGIO (AL).

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

al Comune di Voltaggio, con sede a Voltaggio (AL), P.zza G. Garibaldi n° 2, partita I.V.A. 00372410068, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Benasso Giuseppe, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Voltaggio, l'uso dei terreni facenti parte della Foresta Regionale "Monte Leco, in comune di Voltaggio (AL), distinti a catasto come segue:

foglio 28, mappale 16;

foglio 29, mappali 3 – 5 – 9 – 10,

foglio 39, mappali 30 – 31 – 34;

foglio 41, mappali 28 – 29 – 48 – 49;

foglio 47, mappali 1 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 - 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16;

foglio 48, mappali 32 – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 – 39 – 44 – 49;

foglio 49, mappali 17 – 22 – 23 – 25 – 27 – 29 – 30 – 31 – 34 – 35 – 50
– 51 – 52 – 59 – 60 – 62 – 67 – 69 – 70 – 72 – 73 – 97 - 98 – 99 - 100 –
105;

foglio 50, mappali 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 28 - 31 – 40;

come da cartografia in allegato, aventi una superficie complessiva di
267.16.20 ha, per la partecipazione al Bando del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.M. n° 13.329 del 22.04.2020.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti
condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove), con
decorrenza dalla data di stipula del presente atto ed alla scadenza si
intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca
disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della
concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione
Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando
convenuto che ove il concessionario resti in possesso del bene oltre la
scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura
che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente
proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 171,00, da
corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento
regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per
l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con

Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale in virtù dell'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.

Art. 4 – La concessione è subordinata all'osservanza di quanto previsto dalle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e s.m.i. e le Misure di conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo, di cui alla D.G.R. n. 6-4745 del 09.03.2017, richiamate nel Parere Tecnico espresso dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino Piemontese.

Art. 5 – La concessione è altresì subordinata alla comunicazione da parte del concessionario, dell'avvenuta costituzione di associazioni e/o consorzi forestali pubblici – privati, obiettivo della presente concessione.

Art. 6 - Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale

da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri. E' inoltre obbligo del concessionario farsi carico della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei soggetti in carico alle associazioni e/o consorzi forestali pubblici – privati, derivanti dall'utilizzo del bene di cui alla presente concessione.

Art. 7 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità, di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 8 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, il bene in concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 9 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 10 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 11 - Il concessionario dovrà adempiere alle prescrizioni di legge in materia di agricoltura e foreste ed alle norme comunali.

Art. 12 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire

il bene nello stato in cui a quel momento si trova riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite dall'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 13 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 14 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO